ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI TECNOLOGO ALIMENTARE

Art. 18

Costituzioni di nuovi ordini - Fusioni

Il Ministro di grazia e giustizia, qualora il consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo ordine regionale, nomina un consiglio straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio. Quando in un ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti all'albo indicato nell'articolo 9, comma 1, il Ministro di grazia e giustizia puo' disporne la fusione con altro ordine, sentito il parere del consiglio dell'ordine nazionale.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1994, non più in vigore dal 8 maggio 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di tecnologo alimentare
Estremi	Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Capo	II — Ordini regionali dei tecnologi alimentari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-tecnologo-alimentare/art-18-costituzioni-di-nuovi-ordini-fusioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it